# **DIRITTO DEL MERCATO FINANZIARIO**

#### LIBRO 1

## PARTE I – PRINCIPI GENERALI

#### **CAPITOLO 1 – CONCETTO DI DIRITTO**

Il **diritto** è l'insieme delle regole, delle norme giuridiche necessarie per permette la convivenza sociale tra le persone, poiché ogni uomo ha dei bisogni da soddisfare ed è necessario fare in modo che le esigenze e le attività di una persona non intralcino quelle di un'altra.

E' possibile suddividere queste norme in quattro categorie:

- Norme del buon costume: sono le norme di buona educazione e di cortesia. Non hanno una sanzione penale,
   ma vanno a determinare le quotidiane relazioni umane.
- Norme religiose: dipendono dalla religione delle persone e se fossero seguite non sarebbero necessarie altre norme. Un tempo erano le uniche presenti, ora sono affiancate alle altre. Le sanzioni si riferiscono a minaccia di pene nell'aldilà.
- Norme morali: sono quelle norme che dipendono dalla coscienza e dall'educazione di ciascuna persona e sono legate al senso dell'onestà. Ovviamente non prevedono alcuna sanzione, se non andare a generare odio negli altri uomini. Dipendono molto dal periodo storico e dalla generazione. Purtroppo non sono sufficienti per poter mantenere l'ordine in una società.
- <u>Norme giuridiche</u>: sono quelle regole dettate dalla società, imposte dallo Stato per garantire la convivenza tra gli individui.

Gli elementi delle norme giuridiche sono:

- a. Comando: la norma giuridica comanda, utilizza un imperativo, non consiglia e non suggerisce.
- Sanzione: il non rispettare la norma provoca una sanzione che può essere una pena (prigione, multa), una restituzione o il risarcimento del danno.

I caratteri della norma giuridica sono:

- a. **Generalità**: sono solitamente riferite a tutti, al massimo possono essere ristrette ad una cerchia di persone (es: agricolori), ma non possono riferirsi da una sola persona.
- b. Astrattezza: considera i casi astratti, non può considerare tutti i casi possibili.
- c. **Bilateralità**: contiene un obbligo per una persona ed un diritto per un'altra. Ad esempio io ho l'obbligo di pagare le tasse, ma il diritto di usufruire dei mezzi di trasporto.
- d. **Coercibilità**: il rispetto della norma viene imposto con la forza, nel caso non sia spontaneamente rispettata.

La fonte delle norme giuridiche è soltanto lo Stato, nel quale abbiamo tre organi:

- 1- **Volitivo**: il Parlamento svolge la funzione *legislativa*, che determina l'ordinamento giuridico e rappresenta la volontà della maggior parte dei cittadini, in quanto i membri vengono eletti dai cittadini
- 2- **Esecutivo**: il Governo svolge la funzione *amministrativa* e applica le leggi.
- 3- **Giudiziario**: la Magistratura svolge la funzione *giudiziaria*, controlla quindi che le norme vengano osservate nelle singole controversie. Giudica se l'operato dello Stato e del cittadino sono corretti.

Una norma giuridica cessa nei seguenti casi:

- a. Per la scadenza del termine, anche se solitamente non ha limiti di durata
- b. Per il venir meno dell'oggetto, quindi ad esempio quando lo scopo della legge viene raggiunto
- c. Per <u>abrogazione</u>, che può essere *espressa* (quando una legge posteriore contiene esplicitamente una richiesta di abrogazione) o *tacita* (quando una legge posteriore entra in conflitto con una legge precedente)

A questo punto possiamo indicare la differenza tra diritto naturale e diritto positivo:

- **diritto naturale**: l'insieme delle norme che vivono nella coscienza dei popoli e dei singoli, e che emergono dalla natura dei rapporti tra le persone
- diritto positivo: l'insieme delle norme vigenti in uno Stato

e la differenza tra diritto oggettivo e diritto soggettivo:

- diritto oggettivo: è l'insieme delle norme che riguardano tutti i fatti e tutti i soggetti
- diritto soggettivo: è l'insieme delle norme che si riferiscono a determinati soggetti e può essere suddiviso a sua volta in
  - a. <u>Privato</u>: norme che regolano la vita tra i soggetti privati. A sua volta può essere *commerciale* (rapporti tra le imprese) e *privato vero e proprio* (rapporti tra i cittadini).
  - b. <u>Pubblico</u>: norme che regolano gli organi dello Stato. A sua volta può essere *costituzionale* (studio dei principi fondamentali dello stato moderno, contenuti nella Costituzione); *amministrativo* (studio dei rapporti tra enti-enti e enti-cittadini); *penale* (studio dei fatti considerati reato ed è l'unico che oltre a sanzioni economiche può togliere libertà all'individuo con la prigione).

Infine definiamo la differenza tra il common law ed il civil law:

- **Common law**: viene utilizzato nei paesi della Gran Bretagna e delle sue vecchie colonie, quindi Stati Uniti ed India e altri. Consiste nel fatto che in questi paesi non c'è una norma per ogni fatto, ma ci sono poche norme, perché il giudice decide in base alle sentenze prese da altri giudici in passato, ovviamente in casi analoghi.
- **Civil low**: viene utilizzato nei restanti paesi europei. In questo caso per ogni fatto c'è una norma che lo regola, quindi ci sono molte norme alle quali anche gli stessi giudici sono sottoposti. Le norme giuridiche quindi sono di formazione politica e i giudici nelle sentenze si basano sui fatti concreti delle parti in gioco, non in base ai casi precedenti.

## **CAPITOLO 2 – LE FONTI DEL DIRITTO**

Le **fonti del diritto** indicano l'origine del diritto, che si identifica con gli organi dello Stato e i mezzi utilizzati dallo Stato per creare le norme. In generale abbiamo due *tipi* di fonti:

- 1- <u>Di produzione</u>: gli organi che producono le norme giuridiche e le norme stesse
- 2- <u>Di cognizione</u>: sono i mezzi materiali dai quali risultano le norme giuridiche, cioè la Gazzetta Ufficiale, quindi quei mezzi che permettono alla collettività di conoscere le norme.

In particolare in Italia abbiamo che le fonti del diritto sono:

- Costituzione e le leggi costituzionali
- Trattato della Comunità Europea
- Codice civile
- Leggi regionali
- Regolamenti comuni
- Usi e costumi

#### Vediamo in dettaglio:

L'uso è una norma giuridica scaturita da un comportamento *generale* (interessare una certa categoria di cittadini), *uniforme* (essere sempre uguale) e *continuo* (ripetersi nel tempo) e di cui si è convinti della sua necessità giuridica.

La **Costituzione** è la legge fondamentale dello Stato, su cui si basa tutto l'ordinamento giuridico. In Italia è *votata*, in quanto è stata formata da un organo (Assemblea Costituente) scelto liberamente dal popolo tramite votazioni; è *rigida* perché non può essere modificata semplicemente, ma seguendo delle particolari procedure, tramite leggi costituzionali.

La **legge** è l'atto solenne (quindi deve essere scritto ed avere una certa forma) con il quale il Parlamento emette le norme giuridiche. Il *Parlamento* è formato da soggetti che rappresentano la nazione e può essere a *camera unica* o *bicamerale*; nel secondo caso abbiamo la <u>camera dei deputati</u> (630) e il <u>senato della repubblica</u> (315 + senatori a vita) ed in questo caso una legge per entrare in vigore deve essere approvata da entrambe le camere, se non è approvata da una delle due deve tornare indietro nell'altra.

## Esistono due tipi di leggi:

- 1- Leggi formali: sono le leggi approvate dal Parlamento e possono essere a loro volta
  - a. <u>Costituzionali</u>: le leggi rivolte a modificare la Costituzione e sono differenti dalle ordinarie non soltanto per il contenuto, ma anche per le modalità di approvazione: infatti sono necessarie due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi e ci deve essere maggioranza assoluta nelle due Camere.
  - b. Ordinarie: le leggi che non vanno a modificare la Costituzione e sono approvate tramite il normale procedimento legislativo, cioè proposta (dai componenti del Parlamento o 500.000 persone);
     approvazione; promulgazione (da parte del Presidente della Repubblica); pubblicazione (sulla Gazzetta Ufficiale); entrata in vigore (dopo 15 giorni).

- 2- Leggi sostanziali: leggi emanate dal Governo in casi particolari o con efficacia limitata. Ce ne sono di due tipi:
  - a. <u>Decreti legge</u>: norme giuridiche emanate dal Governo senza delegazione delle Camere in casi di necessità ed urgenza. Devono essere trasformate in legge entro 60 giorni, altrimenti decadono.
  - b. <u>Decreti legislativi</u>: norme emanate dal Governo su delega del Parlamento. La delega contiene la materie ed i limiti, che se non rispettati possono portare all'annullamento della norma.

Il **Codice Civile** è l'insieme delle norme ordinate per materia ed è formato da 2969 articoli più allegati la legge fallimentare e i crediti commerciali.

Secondo alcuni anche la Dottrina e la Giurisprudenza sono delle fonti del diritto, definiamole.

La **Dottrina giuridica** è l'insieme degli studi e delle opinioni degli studiosi del diritto che danno le loro interpretazioni, quindi contiene l'elaborazione e la critica del diritto.

La Giurisprudenza invece è l'insieme delle decisioni dei giudici, cioè delle loro interpretazioni.

Ora vediamo questo aspetto dell'interpretazione in maggior dettaglio.

## CAPITOLO 3 – L'INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE / ANALOGIA

**Interpretare** una legge significa cercare di capire, ricercare il significato intrinseco della norma attraverso l'analisi dei termini. L'interpretazione si può distinguere in tre modi:

- 1- Secondo la *fonte*:
  - a. Autentica: quando l'organo che ha emanato la norma emette una circolare per spiegarla
  - b. Giurisprudenziale: interpretazione della norma fatta dai giudici per poterla applicare in casi concreti
  - c. <u>Dottrinale</u>: interpretazione della norma da parte degli studiosi
- 2- Secondo i *mezzi*:
  - a. Letterale: quando il senso della norma si ricava dall'uso dei termini, il significato proprio delle parole
  - b. Logica: quando il giudice interpreta la norma secondo la sua logica
- 3- Secondo il *risultato*:
  - a. <u>Dichiarativa</u>: si interpreta soltanto quello che emerge evidentemente dalla norma
  - b. Estensiva: si estende il significato intrinseco delle parole
  - c. <u>Restrittiva</u>: il significato letterale delle parole viene ristretto per ottenere corrispondenza con quello reale. Invocano un obbligo

L'analogia invece si ha quando si giudica un fatto analogo ad un altro, se il fatto non ha casi simili allora ci si basa sui principi generali di quelle norme che riguardano il fatto stesso.

L'analogia non si può applicare nell'ambito del diritto penale, in quanto se non c'è una norma sul fatto, allora il fatto non viene considerato reato.

## CAPITOLO 4 – EFFICACIA DELLA LEGGE NEL TEMPO E NELLO SPAZIO

Prima di tutto vediamo l'efficacia della legge nel tempo:

una legge per essere efficace deve passare attraverso l'iter legislativo e trascorrere la *vacatio legis*, cioè al 15° giorno dalla pubblicazione. Importante ricordare che una norma nuova viene applicata a quei fatti che sono accaduti dopo che la norma stessa è entrata in vigore; per i fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore verrà applicata la vecchia norma. C'è però un'*eccezione* e consiste nel fatto che la norma nuova viene applicata se è più favorevole al soggetto. Nel corso del tempo acquisiamo dei diritti, i quali vengono appunto chiamati <u>diritti acquisiti</u>, quindi ad esempio il diritto che ho acquisito a 18 anni di andare a votare e che nessuna norma può togliermi. L'*aspettativa di diritto* invece è qualcosa che spero di ottenere, ad esempio a 17 anni spero che ai 18 acquisisco il diritto di voto.

#### Per quanto riguarda invece l'efficacia della legge nello spazio:

i due criteri principali sono quelli della *nazionalità*, secondo il quale i cittadini di uno Stato sono regolati dalle leggi dello Stato al quale appartengono; e quello della *territorialità*, secondo il quale tutti coloro che si trovano in uno Stato, anche gli stranieri, sono soggetti alla legge dello Stato in cui si trovano.

Nel caso italiano una legge è valida nello spazio nei seguenti casi: nave, mare entro 12 miglia, sottosuolo, atmosfera, territorio entro i confini.

### **CAPITOLO 5 – IL DIRITTO SOGGETTIVO**

Il diritto soggettivo consiste nel potere della volontà dell'uomo di agire, in conformità della norma giuridica, per la realizzazione dei propri interessi. Il soggetto del diritto soggettivo è ovviamente l'uomo, che rispettando le leggi deve far valere i propri diritti e realizzare i propri interessi.

Gli elementi del diritto soggettivo perciò sono:

- Potere della volontà: come abbiamo già detto la volontà del soggetto di agire per ottenere i propri interessi
- L'interesse: un'utilità patrimoniale o non patrimoniale
- <u>Tutela del diritto</u>: il cittadino che si sente privato di un diritto deve difenderlo

I diritti soggettivi possono essere classificati in due categorie:

- 1- **Diritti soggettivi pubblici**: riguardano i diritti dello Stato e degli enti pubblici verso i cittadini, e i diritti del cittadino verso lo Stato e gli enti pubblici. Ad esempio nel primo caso diritti di supremazia, quali il servizio militare; nel secondo caso invece diritti politici e civili.
- 2- **Diritti soggettivi privati**: è il diritto che spetta ad ogni soggetto. Sono considerati diritti soggettivi privati anche quelli tra i cittadini e lo Stato, però quando quest'ultimo si pone in stato di parità con l'individuo e non in stato di superiorità. Possono essere suddivisi a loro volta in
  - a. <u>Diritti patrimoniali</u>: hanno contenuto economico e possono essere reali (potere immediato e diretto su di una cosa) e di obbligazione (diritti di credito nei quali una persona deve dare e l'altra ricevere)
  - b. <u>Diritti personali</u>: non hanno contenuto economico, ma riguardano la personalità morale e fisica dell'uomo. Ad esempio il diritto alla vita.

Il diritto soggettivo può essere *assoluto* (tutti devono rispettarlo); *relativo* (solo alcuni soggetti devono rispettarlo); *principale*; *accessorio*; *trasmissibile* (trasmesso ad un altro); *non trasmissibile*.

#### CAPITOLO 6 – 7 – 8 – IL RAPPORTO GIURIDICO

Il **rapporto giuridico** è un rapporto sociale di qualsiasi natura (quindi un rapporto tra due o più soggetti) tutelato, regolato dal diritto.

Gli *elementi* del rapporto giuridico sono:

- <u>Soggetto</u>: può essere *attivo*, quello che ha il diritto, la facoltà di agire (ad es. il creditore); *passivo*, ha un obbligo, deve rispettare il diritto (ad es. il debitore)
- Oggetto: sono le cose (oggetti materiali per il quale nasce il rapporto); i beni immateriali (brevetti, licenze di uso); la persona (ad esempio il figlio)
- <u>Fatto giuridico</u>: qualunque avvenimento capace di produrre conseguenze giuridiche, cioè nascita, modifica o estinzione di un rapporto giuridico.
  - Può essere *naturale*: se non dipende dalla volontà delle persone, ad esempio in caso di morte; *volontario*: se dipende dalla volontà dell'uomo, ad esempio un contratto
- Tutela: per fare in modo che il soggetto possa difendersi contro eventuali attacchi

Il soggetto del rapporto giuridico può essere una persona fisica o una persona giuridica, vediamoli in dettaglio:

#### PERSONA FISICA

È il soggetto in carne e ossa che nel momento della nascita, precisamente da quando è separato dal cordone ombelicale, acquisisce capacità giuridica.

In generale la *capacità* è l'attitudine di un soggetto ad avere dei diritti e può essere:

- giuridica: si acquisisce alla nascita e consiste nella capacità di essere titolare di diritti e di doveri giuridici
- <u>di agire</u>: si acquisisce completamente coi 18 anni e consiste nella capacità e nell'idoneità della persona di esercitare i diritti, quindi compiere direttamente atti giuridici.
  - Il problema sorge nel momento in cui la persona non è in grado di esercitare i propri diritti a causa di una malattia mentale o di un motivo penale, e che quindi deve essere *interdetta*. Esistono due tipi di interdizione:
  - 1- Interdizione giudiziale (per incapacità naturale): quando il grado della malattia mentale (che impedisce al soggetto di provvedere ai propri interessi) viene accertato con un procedimento giudiziale, tramite interrogatori e consulenza medica.
  - 2- *Interdizione legale* (per incapacità legale): è determinata dalle condanne penali ed entra in gioco dopo cinque anni, perché ad esempio la persona si trova in prigione da almeno cinque anni.

Nel caso in cui la malattia mentale non sia così grave da legittimare l'interdizione, allora il soggetto viene <u>inabilitato</u>. In caso di inabilitazione si considera che il soggetto sia in grado di compiere soltanto gli atti di semplice amministrazione, mentre per quelli di straordinaria amministrazione deve essere assistito. L'inabilitazione è soltanto giudiziale, non può essere legale, quindi chi è in prigione non può avere una parziale capacità di agire.

C'è un caso in cui il minore acquisisce una parziale capacità di agire: l'<u>emancipazione</u>, che può essere *espressa*, con provvedimento del giudice; o *tacita*, col matrimonio, dopo l'accertamento della maturità del minore che viene considerato in grado di prendersi cura della famiglia. La capacità è parziale in quanto riguarda soltanto gli atti di ordinaria amministrazione, per quelli che riguardano il patrimonio è necessario un curatore.

In generale quindi, se una persona non è in grado di esercitare i propri diritti, la magistratura deve nominare dei *tutori* (genitori o parenti), o un *curatore* (nel caso non sia possibile avere tutori) che si occupi degli interessi economici della persona.

Indipendentemente dalla capacità di una persona, per il fatto stesso di essere persona acquisisce determinati diritti di personalità: diritto al *nome*; diritto allo *pseudonimo* (nome d'arte); diritto *all'immagine* (se ledi la mia immagine, mi paghi).

Gli stati della persona invece sono:

- Stato di cittadinanza: vincolo per cui una persona appartiene ad uno Stato.
  - Si <u>acquisisce</u> nei seguenti casi:
    - a. Per nascita: è cittadino, dovunque nasca, se il padre è ignoto
    - b. Per elezione: straniero nato in Italia o figlio di genitori residenti in Italia
    - c. Per *naturalizzazione*: per decreto del Capo dello Stato, nel caso in cui risieda in Italia da almeno 5 anni
    - d. Per meriti
    - e. Per *matrimonio*: ad esempio diventa cittadina italiana la straniera che si sposa con un cittadino italiano

La cittadinanza si <u>perde</u> nei seguenti casi:

- f. Per rinunzia: purché se ne acquisisca un'altra
- g. Per acquisto volontario della cittadinanza straniera
- h. Per matrimonio
- Stato di famiglia: è un rapporto di parentela, un legame di sangue. Consiste in tre posizioni differenti:
  - a. <u>Parente</u>: vincolo che lega le persone che discendono dallo stesso stipite
  - b. Affine: vincolo esistente tra il coniuge e i parenti dell'altro
  - c. <u>Coniuge</u>: vincolo che unisce i due coniugi

Per quanto riguarda la *successione*, nessun genitore può negare ai figli il patrimonio, infatti abbiamo una quota legittima (50% ai figli) e una quota disponibile (50% a chi vuole).

Un altro aspetto da considerare è quello della **scomparsa** della persona, infatti su richiesta dei legittimi eredi il tribunale può nominare un *curatore* che tuteli il patrimonio dello scomparso. Dopo due anni dalla scomparsa abbiamo l'assenza, che consiste nel fatto che i legittimi eredi acquisiscono l'eredità, ma possono soltanto godere dei frutti, non possono toccarli (ad es. se eredito una casa possono usufruirne, ma non posso venderla). Inoltre è possibile chiedere un <u>certificato di morte presunta</u> nei seguenti casi:

 quando sono trascorsi dieci anni dal giorno in cui la persona è scomparsa, a patto che siano trascorsi nove anni dalla sua maggiore età quando una persona è scomparsa in guerra o è stata fatta prigioniera

Se la persona presunta morta dovesse *ritornare*, allora deve ritornargli quello che rimane del patrimonio.

Un altro concetto importante legato a questi aspetti è quello della **commorienza**, che consiste nel fatto di considerare due persone morte nello stesso istante quando non si sa quale delle due è morta per prima; questo serve perché se una delle due è morta prima automaticamente i beni di quella morta prima vanno alla persona che è morta in un secondo momento e quindi l'eredità passa agli eredi della persona morta dopo; quindi ad es. se nel crollo di una casa muoiono entrambi i coniugi si considerano entrambi morti nello stesso istante, altrimenti se così non fosse il patrimonio di uno passerebbe automaticamente agli eredi dell'altro.

#### PERSONA GIURIDICA

Una persona giuridica è un soggetto astratto di diritti riconosciuti dalla legge. E' l'insieme di due o più persone che si sono unite per svolgere un'attività, infatti gli *elementi* costitutivi della persona giuridica sono:

- pluralità di persone
- <u>patrimonio</u>: necessario per raggiungere lo scopo
- <u>scopo</u>: lecito, determinato e di interesse generale
- <u>riconoscimento dello Stato</u>: in quanto la persona giuridica non nasce da sola. Vengono inserite in un registro
  pubblico delle persone giuridiche, nel quale vengono inseriti gli atti riguardanti la loro costituzione e le
  successive modificazioni.

#### Esistono tre *tipi* di persone giuridiche:

- 1- persone giuridiche <u>pubbliche</u>: quelle costituite per il raggiungimento di fini pubblici
- 2- <u>associazione/fondazione</u>: insieme di persone che non hanno l'obbligo di intraprendere un'attività commerciale, ma che esercitano un'azione comune non finalizzata al lucro. Se al momento dello scioglimento rimane del denaro, va in beneficienza.
- 3- <u>Società commerciali</u>: quelle costituite per svolgere un'attività economica ed ottenere un profitto. Possono essere: *di persone*, quando i soggetti rispondono illimitatamente dei debiti contratti dalla società; *di capitale*, quando i soggetti rispondo soltanto per la quota investita

Le persone giuridiche sono soggetti di diritto come le persone fisiche, hanno perciò la capacità giuridica che acquistano dalla nascita (cioè dal momento in cui sono riconosciute dallo Stato) e la capacità di agire.

L'estinzione della persona giuridica avviene:

- Per le cause previste nell'atto costitutivo
- Per la sopravvenuta mancanza delle persone fisiche
- Per la perdita del patrimonio
- Per la cessazione dello scopo: divenuto illecito o impossibile
- Per *incorporazione* o per *fusione*: nel primo caso A incorpora B e si estingue B, cioè la persona incorporata; nel secondo caso A+B = C, quindi si estinguono entrambe e se ne origina una nuova
- Per revoca del riconoscimento

## **CAPITOLO 9 – IL NEGOZIO GIURIDICO**

Il **negozio giuridico** è una manifestazione di volontà di una o più persone rivolta a costituire, modificare o estinguere un rapporto giuridico. Ci sono diversi *tipi* di negozi giuridici:

- Negozi *unilaterali* (di un soggetto, es. di un soggetto), *bilaterali* (di 2 soggetti, es. compravendita), *plurilaterali* (di più soggetti, es. una società)
- Tra vivi (es. affitto) e a causa di morte (es. testamento)
- A titolo oneroso (es. vendita) e a titolo gratuito (es. donazione)
- Di semplice amministrazione (es. concedere l'affitto) ed eccedenti la semplice amministrazione (es. vendita immobili)
- Solenni (atti in cui si richiede una certa forma, ad es. si richiede che sia scritta)e non solenni (la forma non
  importa)

Gli *elementi* del negozio giuridico possono essere raggruppati in tre categorie: <u>essenziali</u> (in quanto fondamentali per l'esistenza del negozio giuridico), <u>accidentali</u> (possono anche non esserci) e <u>naturali</u> (effetti che il negozio produce in forza di legge). Vediamoli in dettaglio.

#### ELEMENTI ESSENZIALI

Gli elementi essenziali sono i seguenti:

- Manifestazione della volontà: la volontà deve essere manifestata e solitamente può manifestarsi in qualunque forma, però in generale può essere espressa, quando la si esprime in modo evidente con cenni e parole; tacita, quando emerge da fatti che non la manifestano direttamente ma dai quali però lo si capisce. Un aspetto da ricordare è che il silenzio è equivoco, nel senso che chi tace non acconsente e non nega. La volontà manifestata dovrebbe esprimere la volontà interiore, ma non sempre è così, infatti abbiamo due casi differenti di divergenza tra la volontà manifestata e quella interna:
  - 1- Divergenza voluta: abbiamo una simulazione voluta da entrambi i soggetti che può essere a sua volta
    - a. *Assoluta*: quando le parti fingono di concludere un negozio, mentre in realtà non ne concludono nessuno. In questo caso parliamo di negozio simulato.
    - b. *Relativa*: quando le parti fingono di concludere un negozio, mentre in realtà ne concludono un altro. In questo caso parliamo di negozio dissimulato.
  - 2- <u>Divergenza non voluta</u>: può essere non voluta per tre motivi
    - a. *Violenza*: può essere fisica o morale, quindi la persona viene costretta a dichiarare una volontà che non ha
    - b. *Errore ostativo*: per errore o ignoranza della terminologia giuridica o per altri motivi. Ad esempio una situazione di conoscenza erronea porta un soggetto a prendere una decisione che altrimenti non avrebbe preso.
    - c. *Vizi della volontà*: quando il processo formativo della volontà è anormale per influenza di fattori quali l'errore, il dolo (qualunque inganno e raggiro destinati a trarre in inganno altri) e la violenza.

- Causa: è lo scopo tipico del negozio, la funzione sociale ed economica che il negozio deve raggiungere, per la quale è riconosciuto e protetto dall'ordinamento giuridico. Ad es. per i negozi solitamente è la compravendita. Varia quindi da soggetto a soggetto.
   I negozi senza causa o fondati su una causa irrealizzabile o illecita sono nulli.
- L'oggetto: è il bene che costituisce il negozio stesso. Deve essere *possibile*, *determinato* o *determinabile*, altrimenti anche in questo caso il negozio è nullo.
- Forma: solitamente vige il *principio della libertà delle forme*. In alcuni atti però la dichiarazione della volontà deve essere necessariamente in una certa forma, di solito in forma scritta. I negozi che hanno questo obbligo vengono chiamati solenni. Quindi abbiamo un *atto pubblico*, cioè il documento redatto da un notaio o altro pubblico ufficiale; oppure una *scrittura privata*, cioè l'atto scritto dall'interessato

#### ELEMENTI ACCIDENTALI

Gli elementi accidentali sono quelli che possono esserci o no, ma più in dettaglio sono:

- **Condizione**: avvenimento futuro ed incerto dal verificarsi, dal quale dipendono l'efficacia o la cessazione dell'efficacia del negozio.
  - Può inoltre essere *sospensiva*, cioè quando si compie il fatto ho gli effetti del negozio, altrimenti niente; o *risolutiva*, cioè quando ho già gli effetti del negozio, se il fatto si avvera continuano, altrimenti se non si avvera perdo gli effetti, anche quelli antecedenti.
- Termine: momento futuro, ma certo, dal quale dipende l'inizio o la fine dell'efficacia del negozio giuridico.
- Modo: onere o peso che si pone a carico di colui al quale si fa una liberalità di erogare tutti o parte dei beni
  ricevuti. E' applicabile soltanto ai negozi bilaterali a titolo gratuito e può essere soltanto una donazione o un
  testamento (ad es. ti lascio l'eredità se mi fai dire la messa ogni domenica; oppure diventerai proprietario di
  questo immobile quando compirai 20 anni)

Un negozio si dice **efficace** quando produce i suoi effetti e raggiunge gli obiettivi per cui è stato costituito. Possiamo avere *atti inter vivos*, quando l'efficacia dell'atto è tra vivi; *mortis causa*, quando l'efficacia dell'atto si ha quando una delle parti muore.

Un negozio è valido quando ha tutti gli elementi essenziali, se non li ha abbiamo due casi possibili:

- <u>Nullo</u>: quando manca di uno degli elementi essenziali di sostanza ed anche di forma.
   La nullità è *perpetua*, *insanabile* e *opera di diritto* (cioè non occorre alcun provvedimento dichiarativo del giudice).
- <u>Annullabile</u>: quando il negozio ha tutti i requisiti essenziali , ma la manifestazione della volontà risulta invalida perché emessa da una persona incapace (minore non emancipato) o perché viziata da errore, violenza o dolo.
   L'annullabilità è relativa, sanabile, prescrittibile e l'annullamento deve essere pronunciato dal giudice

La **rappresentanza** è quell'istituto giuridico in forza del quale una persona (*rappresentante*) agisce in nome e per conto di un'altra (*rappresentato*). Il rappresentate (che deve avere almeno 18 anni) deve manifestare la sua volontà, non quella del rappresentato, anche se agisce a nome del rappresentato. Il rappresentate ha *diritto* alla retribuzione

tabilita nel contratto di rappresentanza e ha <i>l'obbligo</i> di comportarsi come un buon padre di famiglia e rendere conto	)
li chi lo ha scelto.	